

CO.RE.COM. ABRUZZO
Comitato Regionale per le Comunicazioni

Deliberazione n. 17 del 20/06/2022

OGGETTO: *‘segnalazione irregolarità propaganda elettorale e violazione della normativa in materia di par condicio’ effettuata dal XXX nei confronti del Sindaco del Comune di XXX – Archiviazione.*

L'anno duemilaventidue, il giorno venti del mese di giugno, si è riunito da remoto il Comitato Regionale per le Comunicazioni così costituito:

		Pres.	Pres. da remoto	Ass.
Presidente	Giuseppe La Rana		X	
Componenti	Roberta Galeotti		X	
	Gaetano Di Tommaso		X	

VISTA la L.R. 24 agosto 2001, n. 45 che ha istituito presso il Consiglio Regionale dell'Abruzzo il Comitato Regionale per le Comunicazioni (Corecom) che, a livello locale, assicura funzioni di governance in materia di comunicazioni ed esercita una serie di competenze consultive, istruttorie, di vigilanza e di controllo nelle materie delegate dall'Autorità, anche avuto riguardo al rispetto delle opinioni e della parità di accesso ai mezzi di comunicazione locali di tutti i soggetti politici, sia durante le campagne elettorali e referendarie, sia nei periodi ordinari;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica”* come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno adottato in data 31 marzo 2022 con il quale è stata fissata la data del 12 giugno 2022 per le campagne destinate all'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli Comunali, nonché dei Consigli Circoscrizionali, con eventuale turno di ballottaggio fissato al 26 giugno 2022;

VISTO in particolare l'art. 9, c. 1 della L. 28/2000 che statuisce: *“Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni”*;

VISTA la delibera n. 134/22/CONS dell'Agcom, del 28/04/2022, recante le *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli Comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali fissate per il giorno 12 giugno 2022”*;

VISTO l'art. 16, c. 1, lett. b) della delibera n. 134/22/CONS, in base al quale i Corecom sono tenuti all'*“accertamento delle eventuali violazioni, ivi comprese quelle relative all'art. 9 della legge n. 28 del 2000 in materia di comunicazione istituzionale e obblighi di informazione, trasmissione dei relativi atti e degli eventuali supporti e formulazione, a conclusione dell'istruttoria sommaria, comprensiva del contraddittorio, delle conseguenti proposte all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'adozione dei provvedimenti di sua competenza, nel rispetto dei termini procedurali di cui all'art. 10 della citata legge n. 28 del 2000”*;

DATO ATTO che, ai sensi della normativa vigente, attesa la contemporaneità della tornata elettorale riferita alle campagne amministrative e referendarie indette con decreti del Presidente della Repubblica del 6 aprile 2022, pubblicati sulla G.U. n. 82 del 7 aprile 2022, il divieto di comunicazione istituzionale, fatta salva quella effettuata in forma impersonale ed indispensabile rispetto all'efficace assolvimento delle proprie funzioni, ha interessato il periodo dal 7 aprile u.s. al 10/06/2022, vale a dire al giorno antecedente quello del cd. silenzio elettorale;

VISTA la segnalazione del XXX, formulata in qualità di candidato alla carica di Sindaco del Comune di XXX, pervenuta al Corecom Abruzzo il 08/06/2022 ed acquisita in pari data al protocollo int. n. 4348, avente ad oggetto: *“segnalazione irregolarità propaganda elettorale e violazione della normativa in tema di par condicio”*, incentrata sulla conferenza stampa di fine mandato indetta dal Sindaco uscente XXX per il giorno 9 giugno alle ore 9,30, rispetto alla quale secondo il segnalante: *“La circostanza non è di poco conto laddove si consideri che l'XXX è impegnata nella competizione elettorale quale candidata alla carica di consigliere comunale. L'evento creerebbe un vulnus nella competizione posto che non consente, soprattutto nella sede consiliare (ove si terrà la ridetta manifestazione), di far valutare le ulteriori proposte avanzabili dagli altri candidati; con ciò palesandosi la violazione della normativa in tema di par condicio”*, chiedendo alle Autorità interessate dalla denuncia (oltre al Corecom, anche il Prefetto di XXX ed il Comandante della stazione dei Carabinieri di XXX), di attivarsi al fine di *“evitare la conferenza di fine mandato come preannunciata”*;

RICHIAMATO l'art. 1 della legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”*, che:

- al comma 4 chiarisce come siano considerate 'attività di informazione e di comunicazione istituzionale' quelle poste in essere dalle Pubbliche Amministrazioni mediante: *“a) l'informazione ai mezzi di comunicazione di massa, attraverso stampa, audiovisivi e strumenti telematici; b) la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa; c) la comunicazione interna realizzata nell'ambito di ciascun ente”*;

- al comma 5 precisa che le attività di informazione e di comunicazione suddette: “... sono, in particolare, finalizzate a:
- a) *illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione;*
 - b) *illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento;*
 - c) *favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza;*
 - d) *promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale;*
 - e) *favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi;*
 - f) *promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale, regionale, nazionale ed internazionale”;*

CONSIDERATO che la medesima L. n. 150/2000, pur elencando distintamente le singole attività di informazione e di comunicazione, non distingue le due attività sotto il profilo della disciplina rispettivamente applicabile, con la conseguenza che i criteri relativi alla “*impersonalità*” ed alla “*indispensabilità*” dei contenuti previsti dalla L. n. 28/2000 per la ‘comunicazione’ istituzionale in periodo elettorale, risultano applicabili anche alle attività di ‘informazione’ delle pubbliche amministrazioni;

DATO ATTO che, in esito all’istruttoria sommaria svolta, non sono state rinvenute notizie, neppure in versione sintetica, in merito alla conferenza stampa oggetto di segnalazione né sul sito istituzionale del Comune di XXX, né all’interno del relativo profilo social;

CONSIDERATO che sulla base di una ricerca libera svolta, altresì, sui più diffusi motori di ricerca esistenti, è emerso che le testate telematiche locali “*ilnuovoonline.it*” e “*chiaroquotidiano.it*” hanno pubblicato la notizia della conferenza di fine mandato indetta dal Sindaco XXX, originariamente prevista il giorno 9 giugno u.s. all’interno della sala consiliare e tenutasi poi nella medesima giornata predetta ma in Piazza Papa Giovanni XXIII (antistante il Palazzo municipale), dando atto testualmente di stralci di dichiarazioni fornite dal Sindaco uscente in ordine alle attività svolte in favore della comunità locale amministrata nell’arco dei dieci anni di mandato giunti al termine;

RITENUTO che l’assenza di notizie tanto sul sito istituzionale dell’Ente quanto sul corrispondente profilo social in merito alle dichiarazioni rese dal Sindaco uscente nell’ambito della conferenza stampa in esame e la presenza, invece, di notizie a riguardo pubblicate su talune testate giornalistiche locali on line, fanno ritenere la fattispecie non rientrante nel divieto imposto dall’art. 9, c. 1 della L. 28/2000 in quanto, nel caso del sito e del profilo social istituzionali *nulla quaestio* (in assenza di notizie, non sono evidentemente ravvisabili possibili violazioni) e, nel caso delle testate on line, la diffusione di frammenti di dichiarazioni tratti da quelle fornite dal Sindaco durante la conferenza rappresentano il frutto di specifiche scelte editoriali private che, ove anche fossero state concordate a monte con il Sindaco (se di ‘conferenza stampa’ si è trattato), non si reputa possano far apparire quelle dichiarazioni contrarie *tout court* ai criteri dell’impersonalità e dell’indispensabilità giacché la concomitanza della conclusione del decennio di mandato con le imminenti operazioni di voto rendono ex se non rinviabile una conferenza di fine mandato poiché,

diversamente opinando, avrebbe significato decontestualizzarla in costanza di inizio mandato del nuovo (diverso) Sindaco appena eletto;

RITENUTO, pertanto, per tutte le ragioni sin qui esposte, di archiviare la segnalazione pervenuta al Corecom Abruzzo il 08/06/2022 ed acquisita in pari data al protocollo int. n. 4348, effettuata dal XXX nei confronti del Sindaco XXX per insussistenza del fatto contestato in ordine alla presunta “*irregolarità propaganda elettorale e violazione della normativa in materia di par condicio*”, tanto da non ravvisarsi gli estremi neanche per la richiesta di contraddittorio formale con il Sindaco uscente;

Con il voto unanime dei presenti e per le motivazioni in premessa richiamate,

DELIBERA

di archiviare la segnalazione pervenuta al Corecom Abruzzo il 08/06/2022 ed acquisita in pari data al protocollo int. n. 4348, effettuata dal candidato Sindaco al Comune di XXX, nei confronti del Sindaco uscente, XXX, per insussistenza del fatto oggetto di presunta violazione da cui la non ravvisabilità, altresì, dei presupposti per l'avvio di apposito procedimento di contestazione al soggetto attenzionato ai sensi dell'art. 10 della L. 28/2000.

f.to Il Segretario Verbalizzante
D.ssa Michela Leacche

f.to Il Presidente
Avv. Giuseppe La Rana

Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt. 22 e 40 del D.Lgs. n.82/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al Capo V artt. 22-28 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s. m. e i.